



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Tra

La **Unione Italiana Tiro a Segno** con sede in Roma, Viale Tiziano 70, in persona del Segretario Generale, Avv. Walter De Giusti

e

la D.ssa Veronica Treni nata a Roma (.....), in seguito per brevità "collaboratrice".

Premesso che:

la Unione Italiana Tiro a Segno con Determinazione del Segretario Generale n. 111 del 27 febbraio 2020 ha constatato la necessità di assicurarsi un'assistenza di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale nella forma della collaborazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 67 comma 1 lettera m) del D.P.R. 917/1986 e dall'art. 35, comma 6 del D.L. 207/2008 (convertito con L. 14/2009) a supporto dell'Ufficio di Segreteria Generale per il reperimento della documentazione amministrativa e gestionale presentata dai Comitati Regionali e Delegazioni Regionali UITA da sottoporre a rendicontazione all'Ufficio Amministrazione dell'Ente;

- a) la collaboratrice ha manifestato la volontà di collaborare, con spirito associativo e con il desiderio di contribuire ai successi sportivi, nel ramo di attività sopra indicato, con i Presidenti dei Comitati Regionali e Delegazioni Regionali, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l'espletamento dell'attività sopra indicata;
- b) il servizio in precedenza indicato, avendo natura tecnico-pratica, si risolve in una serie di prestazioni strumentali e funzionali (e perciò affidabili anche a collaboratori esterni) all'attività gestionale dei Comitati Regionali della Federazione Sportiva Nazionale;
- c) infine, il servizio non richiede, poste le modalità di espletamento che saranno più avanti delineate, l'impiego di mezzi organizzati;
- d) la Unione Italiana Tiro a Segno verificata l'effettiva competenza della collaboratrice in riferimento alle proprie esigenze intende avvalersi della sua opera per le finalità indicate;
- e) il presente rapporto per espressa esclusione prevista dall'articolo 61, comma 3, del D.Lgs. 276/2003, non rientra nel campo di applicazione delle norme sul "lavoro a progetto" stabilite dal decreto stesso;
- f) la collaboratrice dichiara di non svolgere l'attività oggetto del presente incarico in via professionale e/o principale, ancorché non esclusiva.

Ciò premesso le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e forma con essa pattuizione espressa.

 1
u



Articolo 2 - Oggetto dell'incarico

La Unione Italiana Tiro a Segno conferisce alla collaboratrice, che s'impegna a svolgerlo, l'incarico di assistenza di carattere amministrativo-gestionale a supporto dell'Ufficio di Segreteria Generale per il reperimento della documentazione amministrativa e gestionale presentata dai Comitati Regionali e Delegazioni Regionali UITS da sottoporre a rendicontazione all'Ufficio Amministrazione dell'Ente.

Articolo 3 - Limiti dell'impegno

La collaboratrice si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell'incarico ricevuto; quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni, agirà con assoluta autonomia o indipendenza senza risultare soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica da parte della Unione Italiana Tiro a Segno, né di alcuno dei suoi organi, funzionari o dipendenti, fatto salvo il necessario coordinamento con la Segreteria generale o la persona da questa delegata. Disporrà di orari personalizzati dal medesimo liberamente determinati.

Articolo 4 - Modalità di espletamento dell'incarico

La collaboratrice sarà libera di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati d'intesa tra le parti, in occasione di apposite riunioni, nel quadro delle esigenze necessarie al raggiungimento del risultato prefissato. Avrà il solo obbligo di relazionare per iscritto, su richiesta dei competenti organi associativi, circa le prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.

Articolo 5 - Utilizzo delle attrezzature associative

Le parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano che:

- a) la collaboratrice non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede o gli uffici anche periferici della Unione Italiana Tiro a Segno;
- b) all'uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;
- c) potrà utilizzare, se ed in quanto le necessitassero, le strutture e le attrezzature della Unione Italiana Tiro a Segno purché questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo da non interferire nelle ordinarie attività degli uffici;
- d) la collaboratrice non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario della Unione Italiana Tiro a Segno, né a potere gerarchico di alcuno di essi Riguardo al d.lgs. 81/2008 e le successive modificazioni ed integrazioni.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente contratto avviene nel rispetto di quanto segue:

- a) l'idoneità tecnico del collaboratore in relazione ai lavori commissionati;
- b) la Unione Italiana Tiro a Segno ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto;



c) i contraenti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività oggetto dell'incarico;

d) i contraenti coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i prestatori d'opera ed inoltre si informano reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti.

Articolo 6 - Impegni del collaboratore

La collaboratrice si impegna:

- a) a non divulgare con nessun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni, etc.) notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli;
- b) a svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi concordati.
- c) durante il rapporto e dopo le cessazioni dello stesso la collaboratrice, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.

Articolo 7 - Incompatibilità

La collaboratrice dichiara sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti

Articolo 8 - Durata dell'incarico e facoltà di recesso

Il presente incarico decorrerà dal 1° marzo 2020. La collaboratrice dichiara che il presumibile periodo necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto sarà di mesi dieci e, pertanto, riterrà di poter concludere la sua prestazione alla data del 31/12/2020; data in cui il rapporto si intenderà, comunque, concluso senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

Le parti convengono che l'apposizione del termine non costituisce espressa rinuncia del committente a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna ai sensi dell'articolo 2237 codice civile, facoltà che anzi viene riconosciuta esplicitamente al committente che potrà esercitarla previo preavviso di 60 giorni.

Ove la Unione Italiana Tiro a Segno, ai sensi dell'articolo 2237 codice civile intenda risolvere il rapporto prima di tale termine, il collaboratore avrà diritto al solo compenso in proporzione che gli spetta per l'attività prestata sino a quel momento, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento.

Le parti convengono a tal fine di ritenere l'attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell'incarico. Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.

Articolo 9 - Compenso

In considerazione del tipo di incarico affidato, le parti determinano forfettariamente in euro 12.000,00 (quindicimila/00), al lordo di ritenute fiscali da applicarsi per la parte eccedente i 10.000,00 euro, il compenso dovuto dalla Unione Italiana Tiro a Segno al collaboratore e con



esclusione di qualsiasi altra indennità non specificatamente prevista. Tale compenso è comprensivo ed assorbe ogni altro emolumento cui la collaboratrice possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Al collaboratore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate per eventuali trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all'esecuzione dell'incarico. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi e nei limiti previsti nella normativa della Unione Italiana Tiro a Segno, che la collaboratrice dichiara di ben conoscere ed accettare. Stante la specifica caratteristica del presente rapporto, la Unione Italiana Tiro a Segno non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né per stipulare polizze assicurative per incidenti o infortuni in favore del collaboratore. Pertanto faranno capo a quest'ultimo tutti gli oneri in merito nonché la responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione.

Articolo 10 - Clausola risolutiva espressa

Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto, fermi i diritti di cui al secondo comma dell'articolo 8 del presente contratto ed impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla Unione Italiana Tiro a Segno per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi qui previste:

- a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dalla Unione Italiana Tiro a Segno al collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre 10 giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con la Unione Italiana Tiro a Segno;
- b) la violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza;
- c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività della Unione Italiana Tiro a Segno.

Articolo 11 - Modalità d'erogazione del compenso

A richiesta della collaboratrice il compenso di cui al precedente punto 9) potrà essere corrisposto in rate mensili, posticipate, di pari importo mediante bonifico bancario previa predisposizione della regolare documentazione fiscale. La Unione Italiana Tiro a Segno provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione di cui al comma 3 dell'articolo 90 della legge 289/02 e all'art. 35, comma 6 del D.L. 207 /2008 (convertito con L. 14/2009).

Articolo 12 - Foro competente

Per ogni controversia relativa all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente indicano quale foro competente in via esclusiva quello di Roma.

Articolo 13 - Autonomia del rapporto

La collaboratrice, data la natura autonoma del rapporto, è libero di svolgere ulteriori attività professionali.



Articolo 14 - Elezione di domicilio

La collaboratrice dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 15 - Modifiche al presente accordo e clausole finali

Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Il presente accordo potrà essere modificato solo in forma scritta ad substantiam ed a pena di assoluta inefficacia.

Il presente contratto, che è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti, annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle parti.

La tolleranza prestata in via di fatto all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel Contratto non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, di cui la Parte non inadempiente potrà in qualunque momento avvalersi. Impregiudicati gli effetti legali delle prescrizioni e delle decadenze, il mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti e/o delle azioni derivanti dal Contratto non costituisce automatica rinuncia ai medesimi, né decadenza o impedimento all'esercizio degli stessi in un qualsiasi successivo momento.

Il Contratto viene stipulato con il collaboratore in ragione dell'esclusivo rapporto fiduciario corrente con lui; conseguentemente è fatto assoluto divieto al collaboratore di cedere, direttamente e/o indirettamente, a terzi il contratto; il divieto comprende anche la cessione parziale, ovvero il conferimento in associazione e/o in cointeressenza, ed ogni altra modalità utile e/o finalizzata ad aggirare il predetto divieto. La violazione del divieto di cessione provoca la risoluzione ex art.1456 C.C. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto le Parti convengono di rinviare, per quanto applicabili e compatibili, alle disposizioni di legge relative alle prestazioni di lavoro autonomo.

Laddove una qualsiasi parte del Contratto dovesse essere, per qualsiasi motivo posto dall'ordinamento nazionale, nulla e/o annullabile, detta parte sarà considerata inefficace ex lege senza che per questo l'invalidità si trasmetta al resto del Contratto e senza che una delle Parti possa invocare tale fatto come condizione che, se conosciuta, avrebbe portato la stessa a non concludere il Contratto. Le Parti si impegnano a ripattuire una clausola che sia in grado di sostituire quella venuta meno, nel rispetto della legge ed in maniera da riflettere il loro spirito al momento della sottoscrizione del Contratto.

Articolo 16 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento UE n.679/20016 (GDPR) e successivi decreti attuativi, la Federazione, in quanto titolare del trattamento, ha dato alla collaboratrice l'informativa in forma scritta e allegata al presente contratto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Federazione nel corso del relativo rapporto contrattuale con la collaboratrice, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti. Alla luce di quanto



sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 17 - Registrazione del contratto

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

Roma, 27 febbraio 2020

La Unione Italiana Tiro a Segno
Il Segretario Generale
Avv. Walter De Giusti

La Collaboratrice
D.ssa Veronica Treni

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui: sub 4 (Modalità di espletamento dell'incarico), 5 (Utilizzo delle attrezzature associative), 6 (Impegni del collaboratore), 7 (Incompatibilità), 8 (Durata dell'incarico e facoltà di recesso), 9 (Compenso), 10 (Clausola risolutiva espressa), 12 (Foro competente), 13 (Autonomia del rapporto), 15 (Modifiche al presente accordo), 16 (Consenso al trattamento dei dati personali).

Roma, li 27 febbraio 2020

La Unione Italiana Tiro a Segno
Il Segretario Generale
Avv. Walter De Giusti

La Collaboratrice
Dr.ssa Veronica Treni